

Comune di Stazzano

Provincia di Alessandria



Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it

PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 31/07/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

L'anno **2026** il giorno **31** del mese di **Luglio** alle ore 18:45 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati in sessione Tipo sessione di prima convocazione, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
SPROCATO BARBARA	Presente	MERLASSINO LUIGI	Presente
LAVERONI MASSIMO	Assente Giustificato	REBUFFO ROBERTO	Presente
BAGNASCO PIERPAOLO	Presente	GATTI MARCO	Assente
CASONATO FLAVIO	Presente	ZERBINATI ENRICO	Presente
RODRIGO DANIELA	Assente	MORANDO MATTEO	Presente
ROLANDINI GIANCARLO	Presente		

Presenti : 8 Assenti : 2

Presiede il Sig. ZERBINATI ENRICO, nella sua qualità di presidente.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROBERTA MARIA GRAZIA NOBILE, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Proposta n. 15 del 23/07/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

Il Responsabile del U.O. CONTABILITÀ E TRIBUTI propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30 settembre 2014, il quale, all'art. 10, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 7.3 della Delibera sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029, è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità;

VISTA la Determinazione n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 di ARERA "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità

operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della Deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative”

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 397/2025/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, provveda:

1. alla validazione del documento mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
2. all'approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
3. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di approvazione dello stesso, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228/2021 (convertito dalla legge n. 15/2022) ai sensi del quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione delle tariffe è fissato al 31/07/2026 (art. 1, comma 677, Legge di Bilancio 2026);

RICHIAMATA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATA altresì la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha

disciplinato la nuova componente perequativa UR3, *a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025 ossia il "bonus sociale rifiuti" ;

CONSIDERATO che tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione e addebitate sulla rata a conguaglio;

DATO ATTO che ARERA con Delibera 355/2025/R/rif ha introdotto il Bonus Sociale Rifiuti che consiste in uno sconto del 25% sull'importo dovuto a titolo di TARI rivolto alle utenze domestiche (singoli cittadini o nuclei familiari) che si trovano in condizioni di disagio economico;

RILEVATO che il Bonus Sociale Rifiuti, ai sensi dell'art. 10 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), deve essere riconosciuto agli aventi diritto direttamente in bolletta come detrazione dell'importo dovuto entro il 30 giugno dell'annualità successiva a quella di presentazione della dichiarazione;

CONSIDERATO pertanto che, in applicazione del DPCM 24/2025, della regolamentazione ARERA sopra richiamata, si è riconosciuto il bonus sociale agli aventi diritto approvando con determina n. 97 del 23/06/2026 un ruolo "ACCONTO TARI 2026" nella misura del 75% della tassa dovuta calcolata sulla base delle tariffe 2025 con scadenza della prima rata/rata unica entro il 10/08/2026 e scadenza della seconda rata entro il 30/09/2026 e con successivo conguaglio in sede di emissione del ruolo di saldo Tari 2026;

DATO ATTO che:

- La società 5 Valli Servizi s.r.l., è la società di che svolge le attività inerenti alla gestione del servizio rifiuti per il Comune di Stazzano;
- IL CSR (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese Acquese e Ovadese) è l'ente che svolge fino alla piena operatività della nuova Conferenza d'Ambito di livello Regionale, le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) preposto alla validazione dei PEF, i quali costituiscono il presupposto logico ed economico delle tariffe poi approvate dai Comuni;
- La società 5 Valli servizi S.r.l ha presentato al CSR per la Validazione il PEF 2026-2029 per tutti i Comuni appartenenti all'area Omogenea 3 Bacino territoriale Valli Curone, Grue, Ossona, Borbera e Spinti di cui è parte il Comune Stazzano;
- Il CSR con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 06/07/2026 ha provveduto "alla validazione e approvazione dei piani economici finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3 deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF) Ambiti tariffari comunali in regime di TARI tributo serviti dal gestore 5 Valli Servizi SRL – annualità 2026-2027";
- Il CSR con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22/07/2026 ha provveduto "alla validazione e approvazione dei piani economici finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3 deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF) Ambiti tariffari comunali in regime di TARI tributo serviti dal gestore 5 Valli Servizi SRL – annualità 2026-2027 – aggiornamento";

DATO ATTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la

suddivisione dei costi fra costi fissi e costi variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e riduzioni previste;

RITENUTO di dover provvedere alla presa d'atto del piano finanziario predisposto da 5 Valli s.r.l. e validato dal CSR con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 06/07/2026 come aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22/07/2026;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi complessivi lordi per l'anno 2026 di € 409.620,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 151.710,00

COSTI VARIABILI € 257.910,00

ATTESO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le detrazioni da scalare in proporzione dalla parte fissa e dalla parte variabile ammontano complessivamente ad € 13.500,00;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2026, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”

e il successivo comma 15-ter che così dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione semplificato 2026/2028;

VISTA la propria deliberazione n. 23 del 30.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;-
- a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre necessario definire la scadenza per il pagamento della TARI, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, formulati, a mente dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dei servizi finanziari;

Con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

- 1) Di prendere atto del piano economico finanziario predisposto dal gestore 5 Valli Servizi s.r.l., validato dal CSR in data 06/07/2026 e aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22/07/2026 e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) Di approvare per l'anno 2026, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano alla presente sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente con atto n. 34 del 06/07/2026;
- 3) Di fissare al 30 novembre 2026 la scadenza della rata di congruaggio per il pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2026;
- 4) Di dare atto che si conferma anche per l'anno 2026 l'aliquota per il Tributo Ambientale (Tefa) del 5%;
- 5) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 15

Ufficio Proponente: **UFFICIO RAGIONERIA**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO RAGIONERIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2026

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Francesca Gay

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Gay

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
ZERBINATI ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROBERTA MARIA GRAZIA NOBILE